RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Art. 6

Piano di attività e fabbisogno di personale

Il C.N.R. opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno di personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere per le diverse aree scientifiche, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e' acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1999, non più in vigore dal 7 giugno 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
Estremi	Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-19-1999/art-6-piano-di-attivita-e-fabbisogno-di-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it